



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 305/2019/PRSP del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 305/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11/09/2019

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di San Martino di Lupari (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio (SDB) trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA la nota, in data 6 agosto 2019, prot. n. 8308, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall’Amministrazione comunale con nota del 5 settembre, acquisita al prot. n. 8587;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017) per il rendiconto 2016.

L’art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto*



in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l'ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato, dall'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 del Comune di San Martino di Lupari (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta del 6 agosto 2019. I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: il ripiano della quota annuale

del disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui, la verifica degli equilibri, i saldi della cassa, la composizione del risultato di amministrazione, la gestione dei residui, le entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, la verifica del rispetto degli obiettivi del saldo di finanza pubblica, il debito a fine periodo e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP).

Successivamente il Comune ha fatto pervenire, con nota del 5 settembre, acquisita al prot. n. 8587, i chiarimenti richiesti che, comunque, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di San Martino di Lupari (PD) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 413/2018/PRSE, del 04/09 – 13/11) in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: la non corretta determinazione dei fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione, gli equilibri della cassa in relazione al ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta, al 31/12/2016, ad € 1.304.417,94 (in aumento, di euro +786.041,10, pari a +151,64%, rispetto a quello iniziale in cui era di € 518.376,84) e il grado di rigidità della spesa dato dal rapporto tra le spese del personale - quota capitale per il rimborso dei prestiti e le entrate correnti, è del 31,05% ($1.380.849,28 + 503.752,12 + 16.028,46 / 6.018.885,05 = 0,31045$), inferiore alla soglia del nuovo parametro di deficitarietà n. 1, applicabile dal consuntivo 2018, in cui il limite da non superare è del 48%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, anche con riferimento a quanto già accertato con la delibera sopra menzionata, e la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità che l'ente operi uno sforzo supplementare sul versante gestionale volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

1. In sede istruttoria è stato rilevato un indicatore della cassa, a fine periodo 2016, inferiore ad € 100,00 per abitante, considerato che si attesta ad € 98,52 pro capite ($1.304.417,97 / 13240 = 98,520$).

Il Comune, nella risposta, deduce che *“l'andamento altalenante dei saldi finali di cassa, è dovuto, soprattutto, alla non coincidenza temporale tra l'esecuzione delle opere pubbliche e l'erogazione dei contributi, specie quelli regionali. L'attenta programmazione di spesa ha, comunque, evitato il ricorso all'anticipazione di cassa”*.

La Sezione, pur prendendo atto favorevolmente del mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio in esame, come pure nei due esercizi successivi (diversamente dall'esercizio 2015 in cui l'Amministrazione comunale aveva impiegato anticipazioni di tesoreria) raccomanda un attento monitoraggio nella gestione della cassa.

2. Per quanto concerne l'accantonamento a consuntivo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari ad € 765.245,42 si deve rilevare la sua insufficiente



quantificazione considerato che, dalla verifica d'ufficio degli stessi dati indicati al punto 1.6.2 del Questionario, si attendono valori maggiori. Il Comune ha applicato, ai fini della quantificazione del FCDE, in conto residui, il metodo ordinario. Dalle verifiche effettuate d'ufficio è risultato che, applicando il metodo ordinario di calcolo del FCDE, basato sulla media delle medie (delle riscossioni in conto residui dei residui attivi negli ultimi 5 anni, dal 2012 al 2016 compresi) l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione avrebbe dovuto essere di € 804.007,93; applicando il metodo ordinario di calcolo basato sul riscosso (sempre nel lasso temporale su indicato) l'importo avrebbe dovuto essere di € 966.334,66. Si riscontrano così, dai calcoli effettuati, scostamenti pari ad € -38.762,51, nel primo caso e ad € -201.089,24, nel secondo caso. Si consideri, poi, che i fondi liberi sono pari ad € 58.202,82.

Il Comune, interrogato sul punto, ha confermato l'esattezza dei propri calcoli, sulla base di una tabella riportante i dati utilizzati a tal fine.

La Sezione, in via generale, osserva che l'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”*, ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata *“accantonamento al FCDE”* (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota del risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.


Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata al FCDE è determinata applicando *“all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

La Sezione raccomanda di quantificare il fondo *de quo* in misura adeguata così da salvaguardare gli equilibri di bilancio.

3. In sede istruttoria è stata rilevato un basso tasso di smaltimento dei residui attivi conservati a bilancio (inteso come rapporto tra residui riscossi nel 2016 e residui iniziali al 01/01/2016) pari al 42,80% ($2.062.249,92/4.817.792,55=0,42804$).

Il Comune ha prodotto in argomento la seguente risposta: *“riguardo al basso tasso di smaltimento dei residui attivi si chiarisce che l'accertamento dell'entrata derivante dalle violazioni al codice della strada, avviene sulla base del titolo giuridico ad essa correlato. Essendo questa tipologia di entrata molto rilevante e sproporzionata rispetto alle entrate tipiche di un comune delle nostre dimensioni, è notevole l'ammontare dei residui che*



vengono accertati e, conseguentemente, accantonati FCDE.

Anche l'osservazione sul mancato smaltimento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti conferma questo trend.

Secondo le disposizioni dei principi contabili con lo stralcio dei residui attivi e conseguentemente la diminuzione dell'accantonamento a FCDE si verrà a ristabilire l'esatto equilibrio”.

Pur prendendo atto delle deduzioni svolte dall'Ente, la Sezione conferma la criticità in parola, vista la sua natura oggettiva, trattandosi di una percentuale inferiore alle attese.

Con specifico riferimento ai residui è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione. Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie e debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei crediti e dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo diritto di incassare il credito e l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Il mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 e 228, c. 4 del TUEL), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno incassati i crediti ed estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie e debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi e passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali l'incasso e il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Le percentuali riportate sopra sono in palese contrasto con l'armonizzazione contabile basata sull'imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive secondo la loro esigibilità e scadenza (principio della competenza finanziaria potenziata). In altri termini, i residui attivi e passivi sono stati, per questa via, quasi assimilati ai crediti e debiti del diritto comune. Ciò significa, specie dopo il fondamentale passaggio del riaccertamento straordinario di tutti i residui al 01/01/2015 (per tutti gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione, come nel caso concreto) che i residui mantenuti a bilancio devono essere riscossi e pagati e, solo eccezionalmente, eliminati.

Su tale materia, si ribadisce l'importanza di effettuare una sostanziale, e non formale, verifica sulla sussistenza giuridica dei residui considerato che gli stessi concorrono a



determinare il risultato contabile di amministrazione e che deve essere adeguatamente motivata la loro conservazione e la loro eliminazione, ex art. 228, c. 3, del TUEL. A tal proposito, si riporta il dettato normativo recato dalla disposizione ultima citata: *“prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

4. L’anzidetta situazione di criticità degli equilibri del bilancio del Comune di San Martino di Lupari appare viepiù corroborata dalle inefficienze relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie.

In sede istruttoria è stata rilevata la percentuale tra gli accertamenti e la riscossione sia in conto competenza che in conto residui pari al 49,93% ($109.847,90/219.999,90=0,49930$) e al 46,83% ($85.738,92/183.092,09=0,46828$).

Con riferimento alla scarsa efficienza nella lotta all’evasione tributaria, il Comune sottolinea, nella nota di risposta, *“la difficoltà oggettiva di recupero di alcune tipologie di entrata. È un problema che questo Ente sta attentamente monitorando e sta valutando nuove strategie per la riscossione coattiva e migliorare la percentuale di riscossione”*.

In tale materia, la Sezione non può che richiamare i parametri disegnati dalla Carta costituzionale: l’inflessibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Giurisd. Sardegna, 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava il principio dell’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi. Tale critica situazione deve essere attentamente e costantemente monitorata.

5. Dall’esame del rendiconto 2016 sono emerse basse percentuali della riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, pari al 53,74% ($894.693,23/1.664.924,88=0,53737$) e al 33,34% ($244.662,56/733.831,94=0,33340$).

Il Comune, chiesto di fornire chiarimenti sul punto, rimanda a quanto già affermato in risposta sul basso tasso di smaltimento dei residui e ribadisce la sua *“attenzione (...) a porre in atto ogni utile azione finalizzata ad aumentare la percentuale di riscossione”*.

Riguardo alle modalità di smaltimento dei residui in parola, si fa presente che nel

Rendiconto 2017 sono stati eliminati dei crediti riconosciuti inesigibili per un importo di euro 112.087,81, iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla scadenza e non riscossi, anche se non ancora prescritti.

Come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale”.

I dati prodotti dal Comune in relazione all'andamento delle riscossioni sia in c/competenza che in c/residui con riferimento al periodo successivo confermano sostanzialmente quanto già osservato criticamente con riferimento al 2016.

In merito all'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, si specifica che per tali entrate, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza e del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 (secondo cui le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale sono accertate per l'intero importo del credito), è escluso il c.d. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si precisa altresì che l'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

- qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa;


- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);

- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;

- per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa" fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa. Pertanto, il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria applicato;

- per i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio di competenza finanziaria potenziato, fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa.

L'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, relativamente ai proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada, specifica



altresì che la revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

6. Nell'esercizio qui considerato si constata il ritardo nei termini di pagamento ai fornitori con un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) di 6,75 giorni, ovvero il Comune salda le fatture ai propri fornitori mediamente 7 giorni (circa) dopo la scadenza del termine previsto per il relativo pagamento.

Si invita ad attuare ogni utile iniziativa per sanare i ritardi nei pagamenti richiamando gli obblighi sopravvenuti in materia in caso di mancato rispetto dell'ITP annuale (costituzione, nel bilancio di previsione 2020, di un apposito fondo direttamente proporzionale in percentuale crescente correlata alla gravità della violazione registrata nel 2019).

7. In sede di revisione si sono riscontrate non poche discordanze e incongruenze tra le varie fonti documentali di registrazione e certificazione dei dati contabili. A tal proposito, *ex multis*, è stato riscontrato, nella Banca Dati della Amministrazioni Pubbliche (BDAP) l'appostazione di € 8.827,95 quale accantonamento al FAL (Fondo Anticipazioni Liquidità, *ex* D.L. n. 35/2013) anziché (come diversamente e correttamente esposto nella relazione dell'Organo di revisione, a pag. 15) al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco (pari ad € 3.945,45) e al fondo contenziosi (pari ad € 4.882,00) per un totale dei dati così aggregati congruente con l'importo succitato. L'errore suddetto è stato riconosciuto dal Comune nella sua risposta.

La Sezione sottolinea l'importanza dell'esatto adempimento (in termini di precisione) di tutti gli obblighi gravanti sull'ente locale in ordine alla qualità e all'attendibilità dei dati certificati con effetti verso i terzi in relazione al loro successivo esatto adempimento nell'esercizio delle funzioni di controllo.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di San Martino di Lupari (PD) rileva:

1. la cassa finale è inferiore a 100 euro per abitante, con un risultato di € 98,52 pro capite ($1.304.417,97/13240=98,520$);
2. la sottostima del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
3. il basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, pari al 42,80% ($2.062.249,92/4.817.792,55=0,42804$);
4. le basse percentuali di realizzo sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, pari, rispettivamente, al 49,93%

(109.847,90/219.999,90=0,49930) e al 46,83% (85.738,92/183.092,09=0,46828);

5. i bassi rapporti di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, pari, rispettivamente, al 53,74% (894.693,23/1.664.924,88=0,53737) e al 33,34% (244.662,56/733.831,94=0,33340);

6. la tardività nel pagamento ai fornitori, considerato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) superiore a 0 giorni, con un risultato pari a 6,75 giorni;

7. la discordanza e incongruenza tra diverse fonti documentali di certificazione e, per l'effetto, raccomanda una maggiore attenzione e precisione nella registrazione, iscrizione, trasmissione e certificazione dei dati contabili sia nelle scritture contabili dell'ente sia nelle banche dati pubbliche, al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei dati medesimi così da favorire e agevolare le verifiche degli organi di controllo interni ed esterni all'ente.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Martino di Lupari (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11/09/2019.


Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il **22 OTT. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

